

Omessa contestazione ex art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. -
Conseguenze - Acquisizione del fatto non contestato - Limiti - Fatto
verificabile "ex actis" - Acquisizione per omessa contestazione -
Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5363 del
04/04/2012

Nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo
della domanda, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.,
esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il
giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o
l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente
acquisite.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5363 del 04/04/2012